



CITTA' DI GRUMO APPULA
AREA METROPOLITANA DI BARI
CORPO DI POLIZIA LOCALE



Prot. n. 17156/17

Grumo Appula li 21.12.2017

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 102/17

DIVIETO DI ACCENSIONE, UTILIZZO E SCOPPIO DI FUOCHI PIROTECNICI, PETARDI E MORTARETTI NON CONFORMI ALLA NORMATIVA NAZIONALE

IL SINDACO

Considerato che l'accensione di fuochi d'artificio e l'utilizzo/detonazione/deflagrazione in genere di petardi, bombette, mortaretti, "botti", si intensifica in occasione delle festività e di eventi particolari; che l'incolumità pubblica, individuale e personale, la sicurezza urbana, il patrimonio sia pubblico sia privato, gli animali -- d'affezione e non (il fragore degli artifici pirotecnici, oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi o determinandone, quando gli ordigni esplodono nei loro pressi, il ferimento, la menomazione o la morte) - sono esposti a fondato rischio in conseguenza di tali censurabili condotte;

che tra le categorie a maggiore rischio connesso all'utilizzo di prodotti pirotecnici vi sono i minori, ai quali deve essere riservata speciale tutela;

che si intende perseguire anche l'obiettivo di favorire la diffusione della cultura della cautela e dell'uso, esclusivamente da parte di maggiorenni, consapevole e responsabile di tali artifici pirotecnici, che moltiplicano il rischio d'incendio connesso all'accensione incontrollata di articoli ad effetto illuminante, specie se associati a razzi (danni a recipienti per la raccolta dei rifiuti, ad arredi pubblici, a veicoli privati, etc.);

che, la tutela che si intende garantire va coniugata con quella accordata, in quanto espressione di spettacolo ed arte universalmente apprezzata, agli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza;

che per conseguire il risultato di cui sopra va regolamentata

- la vendita al pubblico di prodotti pirotecnici;
- l'utilizzo in luogo privato;

che è vietato ogni tipo di utilizzo in luogo pubblico di qualunque tipo di prodotto pirotecnico, ancorché in "libera vendita" e, dunque, utilizzabili da privati non professionisti, in primis quelli detonanti/deflagranti ("botti" e petardi) e quelli dotati di propulsione a razzo;

Considerato altresì che il Comune, ai sensi dell'art. 3 del DPR 31.03.1979, è responsabile della vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali presenti sul proprio territorio;

che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

Preso atto dell'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/6/1931 n. 773, che vieta, in assenza di licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art.101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;

degli artt. 650 e 703 del C. P.;

del Decreto del Ministero dell'Interno datato 5/8/2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità Pubblica e Sicurezza Urbana";

della Legge n.125 del 24/7/2008 e della Legge n.94 del 15/7/2009 in materia di sicurezza pubblica;



CITTA' DI GRUMO APPULA
AREA METROPOLITANA DI BARI
CORPO DI POLIZIA LOCALE



dell'art. 54, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che assegna al Sindaco la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

ORDINA

che la premessa entri a far parte del presente dispositivo;
il divieto di vendita in forma ambulante di ogni tipo di fuochi d'artificio ascrivibili alla categoria 2 e 3, di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n.58 e comunque dei cosiddetti "fuochi di libera vendita" o "declassificati" che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di detonazione/deflagrazione o che siano dotati di propulsione;
il divieto di utilizzo in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti di ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di libera vendita, a effetto detonante/deflagrante o dotato di propulsione;
il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art.57 TULPS;
il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 i fuochi di categoria 1 e superiori e a minori di anni 18 i fuochi di categoria 2 e 3 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n.58, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti riservati a un utilizzo professionale a opera di personale abilitato;
il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, di consentire a chicchessia l'uso di dette aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia per quanto vietato dalla presente ordinanza;
il divieto di impiego, nei luoghi di cui ai precedenti punti 2 e 3, di articoli pirotecnici teatrali e d'altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli ai quali gli articoli stessi sono espressamente destinati;


DISPONE

che la presente ordinanza non si estenda agli spettacoli autorizzati da tenersi su luoghi pubblici da personale professionale abilitato di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n.58;
che venga resa nota mediante avviso sul sito internet del Comune di Grumo Appula (BA) (www.comune.grumoappula.ba.it);
che sia trasmessa al Comando di Polizia Locale, al Comando stazione dei Carabinieri, alla Tenenza Guardia di Finanza, ognuno per il controllo sull'osservanza del provvedimento, nonché al Signor Prefetto di Bari ed al Signor Questore di Bari,

AVVERTE

che le violazioni alle suddette prescrizioni saranno perseguite ai sensi dell'art.7 bis del D. Lgs. 267/2000 con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 150,00;
che i trasgressori saranno, inoltre, denunciati all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt.650 e 703 del C.P. e 17 co. 2 del R.D. 773/1931 T.U.L.P.S.;
che avverso il presente provvedimento può essere proposto dalla data della pubblicazione: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Dirigente IV° Settore in P.O.
Comandante Corpo di Polizia locale
Magg. Dott. Antonio PERCHIAZZI



IL SINDACO
(Michele d'ATRI)